



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E DI  
CONTROLLO  
(D. LGS. N. 231 DEL 2001)**

**PARTE GENERALE**

17.04.2023	DATA APPROVAZIONE
13.12.2023	REVISIONE (INTEGRAZIONE CON D.LGS 10 MARZO 2023 N.24)

**Approvato dall'Amministratore Unico**

Dott.ssa Erminia Della Monica

**Verificato ed aggiornato dall'Organismo di Vigilanza**

Avv. Gaetano Crisileo



### DEFINIZIONI

Nel presente Documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito riportato:

- "Attività Sensibili" e/o "Attività a rischio": attività o specifico atto che espone la Società al rischio di commissione dei Reati;
- "Codice Etico": il Codice Etico adottato dalla I.M.A.T. s.r.l. ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 231/2001;
- "Società": I.M.A.T. s.r.l.
- "D.Lgs. 231/2001" o "Decreto": il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300;
- "Destinatari": tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Società. Fra i Destinatari del Modello sono annoverati i componenti degli Organi Sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori a diverso titolo coinvolti nell'attività della Società, i consulenti esterni;

"Dipendenti": tutti i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato;

▪ "Fornitore": Il fornitore è una persona fisica o giuridica che fornisce materialmente o professionalmente un determinato bene o servizio ad altri individui o società, sotto forma di attività economica ed in cambio di un corrispettivo.

▪ "MOGC" e/o "Modello" e/o "Modello 231": il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, adottato dalla Società e rappresentato dal presente documento e dalle Parti Speciali che ne costituiscono parte integrante;

▪ "Organi Sociali": assemblea dei soci, Amministratore unico, Collegio sindacale;

▪ "Organismo di Vigilanza" e/o "OdV": Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001;



- “Persona coinvolta”: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione effettuata tramite il canale interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica, come soggetto a cui la violazione è attribuita o comunque riferibile;
- “Procedure”: insieme delle norme individuate da I.M.A.T. s.r.l. nell’ambito dei singoli processi aziendali;
- “Protocolli”: strumenti di controllo adottati dalla Società per prevenire i reati ex D.Lgs. 231/2001;
- “Pubblica Amministrazione”: include i relativi funzionari nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- “Reati”: i reati presupposto contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
- “Segnalante”: la persona che effettua una Segnalazione tramite il canale di Segnalazione interno o esterno, denuncia;
- “Segnalazione”: comunicazione, scritta o orale, di informazioni riferibili a violazioni di leggi, regolamenti, del Codice Etico e del Modello 231;
  - “Segnalazione anonima”: Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non sono esplicitate né risultano identificabili in maniera univoca;
  - “Segnalazione circostanziata”: Segnalazione in cui le informazioni/asserzioni sono caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere circostanze e fatti precisi e concordanti e relazionate a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione stessa (ad esempio, elementi che consentono di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, il contesto, il luogo e il periodo temporale delle circostanze segnalate, valore, cause e finalità delle condotte, anomalie relative al sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.).
- “Segnalazione esterna”: la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal Segnalante tramite il canale di segnalazione esterno attivato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
- “Segnalazione interna”: la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal segnalante tramite il canale interno;



## **INDICE**

- 1. INTRODUZIONE.**
  - 1.1 IL MOGC: ARTICOLAZIONE, APPROVAZIONE ED AGGIORNAMENTO.**
  - 1.2 DESTINATARI DEL MODELLO.**
  - 1.3 GOVERNANCE AZIENDALE.**
  - 1.4 STRUMENTI DI GOVERNANCE.**
- 2. IL D. LGS. N. 231 DEL 2001.**
  - 2.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.**
  - 2.2 REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE.**
- 3. ORGANISMO DI VIGILANZA.**
  - 3.1 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV.**
  - 3.2 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.**
  - 3.3 REPORTING DELL'ODV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI.**
- 4. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.**
- 5. IL SISTEMA DISCIPLINARE.**
  - 5.1 PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE SANZIONI.**
  - 5.2 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE.**
  - 5.3 MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON I.M.A.T. s.r.l.**
  - 5.4 PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.**
- 6. WHISTEBLOWING.**



## 1. INTRODUZIONE.

La Italian Maritime Academy Technologies s.r.l, siglabile I.M.A.T. s.r.l., di seguito anche chiamata "la Società", è un centro di formazione sia per il personale marittimo che terrestre.

L'oggetto sociale di I.M.A.T. s.r.l. prevede che le principali attività svolte e i servizi erogati riguardino:

- a) la progettazione, l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione di corsi ed interventi di formazione, di addestramento e di tutoraggio, in particolare nei settori marittimo e terrestre, rivolti ad imprese, pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria e loro dipendenti nonché a beneficiari diretti;
- b) la progettazione ed esecuzione di impianti antincendio, di materiale antincendio, di mezzi di salvataggio e dotazione di sicurezza;
- c) la costruzione e\o l'esercizio in proprio e per conto di terzi di alberghi, ristoranti, bar, pensioni, piscine, aree di parcheggio nonché di ogni altra struttura turistica e ricreativa in genere;
- d) attività formativa in materia di maritime security (sicurezza marittima).

### 1.1 IL MOGC: ARTICOLAZIONE, APPROVAZIONE ED AGGIORNAMENTO.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di I.M.A.T. s.r.l. (in seguito MOG I.M.A.T.) è organizzato in 11 sezioni:

- Parte Generale;
- Parte speciale I in tema di reati contro la Pubblica Amministrazione;
- Parte speciale II in tema di reati societari;
- Parte speciale III in tema di reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- Parte speciale IV in tema di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita;
- Parte speciale V in tema di criminalità organizzata;



- Parte speciale VI sui di reati contro la personalità individuale;
- Parte speciale VII in tema di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Parte speciale VIII, in tema di reati ambientali;
- Parte speciale IX in tema di reati informatici e trattamento illecito dei dati personali;
- Parte speciale X in tema di reati tributari.

Gli aggiornamenti del Modello 231 devono essere visionati e controllati dall'Organismo di Vigilanza, mentre l'approvazione anche della singola componente è di competenza dell'Amministratore unico.

Gli interventi di adeguamento o aggiornamento del Modello 231 sono previsti in occasione di:

- 1) innovazioni normative;
- 2) modifiche dell'oggetto sociale, della governance e della struttura organizzativa di I.M.A.T. s.r.l. che abbiano un impatto anche solo potenziale sull'attuazione del sistema di controllo definito nel presente documento;
- 3) violazioni e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del suddetto sistema di controllo interno.

Il processo di aggiornamento si articola in due fasi. La prima fase consiste nell'identificazione delle attività a rischio reato che presuppone l'analisi delle aree di attività di ciascuna funzione aziendale, mediante interviste ai responsabili che partecipano, per le parti di rispettiva competenza, alla rilevazione del rischio e alla conseguente mappatura delle attività aziendali "a rischio" di ciascuna funzione sulla base dei reati; l'analisi del profilo di rischio per ciascuna attività individuata, mediante l'identificazione dei reati potenzialmente realizzabili e delle modalità di realizzazione delle condotte illecite, anche in concorso con altri soggetti interni o esterni; l'identificazione dei processi, operativi e di supporto, nell'ambito dei quali devono essere previsti i controlli a presidio delle fattispecie di rischio identificate.

La seconda fase, invece, si articola nell'analisi delle procedure operative e dei sistemi di controllo individuati per ciascuna area. L'attività in esame ha il duplice obiettivo di valutare l'idoneità dei protocolli predisposti a ridurre il rischio di commissione dei reati presupposto individuati nel Decreto, e quello di individuare le eventuali carenze del sistema di controllo esistente. In



particolare, nella produzione del documento di Risk Assessment comporta la conduzione delle seguenti indagini:

- 1) analisi del sistema dei controlli in essere nei processi strumentali alla commissione dei reati ipotizzati, con conseguente identificazione delle eventuali criticità e formulazione di relativi aggiornamenti migliorativi;
- 2) analisi critica del sistema di controllo adottato, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali intervenute in materia.

## **1.2 DESTINATARI DEL MODELLO.**

Nello svolgimento delle proprie funzioni, tutti coloro che agiscono, operano e collaborano a qualsiasi titolo con I.M.A.T. s.r.l., sono tenuti ad osservare le disposizioni del presente Documento

In particolare, sono destinatari del MOGC: tutti i componenti degli organi sociali; tutti i dipendenti della società a prescindere dal ruolo e dalla funzione esercitata; tutti i soggetti terzi che agiscono per conto di I.M.A.T. s.r.l.; tutti i soggetti terzi che hanno rapporti con la Società (fornitori, partner commerciali, controparti contrattuali con cui la società abbia concluso e conduca trattative).




È dovere di tutti i destinatari conoscere e comprendere il contenuto del Modello 231 e, qualora sia necessario, rivolgersi tempestivamente all'Organismo di Vigilanza per risolvere eventuali dubbi applicativi.

### 1.3 GOVERNANCE AZIENDALE.



### Organigramma IMAT



\* COG member  
° CTS member

Dot.ssa ERMINIA DELLA MONICA  
AMMINISTRATORE UNICO  
*Erminia Della Monica*

### 1.4 STRUMENTI DI GOVERNANCE.

L'insieme degli strumenti di governance adottati dalla Società e le previsioni del presente MOGC consentono di individuare le disposizioni e i presidi adottati da I.M.A.T. s.r.l. in tema di prevenzione dei reati. In particolare, lo Statuto





contempla le previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione; il Codice etico enuncia i principi etici e deontologici che la Società riconosce come vincolanti per i suoi destinatari, e individua altresì le linee guida e i principi di comportamento volti a prevenire i reati elencati nel Decreto; il Sistema delle deleghe e delle procure consente di stabilire, mediante l'assegnazione di specifiche procure e deleghe, i poteri di impegno e di rappresentanza della Società; il Sistema di procedure e Regolamenti interni con cui la Società si dota di procedure volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i propri processi rilevanti.

## **2. IL D. LGS. N. 231 DEL 2001.**

### **2.1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento italiano un nuovo regime di responsabilità delle persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Al centro delle questioni che riguardano la responsabilità dell'ente, vi è quello dell'identificazione della natura di tale responsabilità. La dottrina, sul punto, si è divisa in tre correnti: alcuni definiscono la responsabilità dell'ente come responsabilità "amministrativa"; altri la definiscono come responsabilità "penale"; altri ancora affermano che si tratti di un *tertium genus* che avrebbe dei punti in comune con entrambe le responsabilità. In realtà, analizzando l'organizzazione delle imprese medio-grandi, emerge la ratio della disciplina in esame che risponde alla realistica presa d'atto che la complessità e l'opacità delle strutture organizzative possono rendere oltremodo difficoltoso, se non addirittura impossibile, l'accertamento delle responsabilità individuali. In certi casi, anzi, appare problematica anche la configurabilità, in capo ad una stessa persona fisica, di tutti gli elementi costitutivi del reato (è il fenomeno della c.d. irresponsabilità organizzata). La norma, quindi, è stata introdotta al fine di garantire al sistema un grado accettabile di effettività, che consente di superare i rigidi schematismi di una mera responsabilità indiretta.



Tale responsabilità, dunque, si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato. L'introduzione della inedita responsabilità "amministrativa" consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano coltivato un proprio interesse o tratto un indebito vantaggio dalla commissione di determinati reati, grazie alla condotta delle persone fisiche, autori materiali dell'illecito penalmente rilevante, che impersonano l'ente o che operano, in ogni caso, nell'interesse di quest'ultimo.

L'ente è responsabile per i Reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- 1) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "soggetti in posizione apicale"; art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto);
- 2) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti in posizione apicale (c.d. "soggetti sottoposti all'altrui direzione", art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto);

In caso di commissione di uno o più reati- presupposto da parte di un soggetto in posizione apicale, la Società non è responsabile se, ai sensi dell'Art. 6, 1° comma del Decreto, che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quelli verificatisi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Con la legge 30 novembre 2017, n. 179 sono stati aggiunti i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 con lo scopo di disciplinare le segnalazioni di comportamenti illeciti. In particolare, il comma 2-bis stabilisce che, ai fini dell'applicabilità dell'esimente, i Modelli 231 debbano prevedere:



- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo ad assicurare, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa gravi segnalazioni che si rivelano infondate.

I commi 2-ter e 2-quater prevedono che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Inoltre, il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo, così come sono nulli il mutamento ingiustificato di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. In caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, è onere del datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Le sanzioni previste dalla legge a carico degli enti in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati menzionati nel Decreto sono:

- 1) la sanzione pecuniaria fino a un massimo di euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);



2) le sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare), che possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la PA;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del profitto che l'ente ha tratto dal Reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

Il 13 novembre 2012 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.190 del 6 novembre 2012, contenente le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (c.d. "Legge Anticorruzione") che, al comma 77 dell'art.1, apporta alcune modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, sono modificati:

- l'art. 25, al quale viene aggiunto il reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" e che viene, pertanto, rinominato "Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità e Corruzione";
- l'art. 25-ter ("Reati Societari"), al quale viene aggiunto il reato di "corruzione tra privati", rilevante solo con riferimento ai corruttori "attivi" (ovvero applicabile alle società che, a seguito dell'atto corruttivo, conseguono un beneficio o un vantaggio).

Un'altra linea di intervento della "Legge Anticorruzione" si identifica con la rimodulazione di talune fattispecie di reato presupposto del D.Lgs. 231/2001; le disposizioni contenute nella L. 190/2012, in particolare, hanno modificato la fattispecie di concussione che, in luogo delle due condotte della costrizione e dell'induzione precedentemente contemplate dall'art. 317 c.p., ora contiene il riferimento alla sola condotta della costrizione. Il reato di corruzione per il



compimento di un atto di ufficio, di cui all'articolo 318 del codice penale, è ora rubricato "Corruzione per l'esercizio della funzione" ed il contenuto della norma.

Ancora, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 38/2017 hanno introdotto significative modifiche alla disciplina della "corruzione tra privati" con impatto anche sui reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, prevedendo un ampliamento rilevante dell'area di punibilità della fattispecie corruttiva in sede privatistica e l'introduzione del reato di "istigazione alla corruzione tra privati".

Da ultimo, nell'ambito della medesima linea di intervento del contrasto alla corruzione con la L. 3/2019, il legislatore ha previsto:

- l'inasprimento sanzionatorio di alcune fattispecie di reato presupposto ex D.lgs. 231/2001 (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato art. 316-ter, corruzione per l'esercizio della funzione art. 318);
- la modifica testuale dell'art. 322-bis c.p. oggi rubricato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri";
- la modifica normativa della fattispecie di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis c.p., estendendo la previsione di una responsabilità amministrativa degli enti anche per tale reato;
- l'eliminazione della procedibilità a querela (art. 5 lett. a) e b) L. 3/2019) per i reati di corruzione tra privati di cui all'art.2635 c.c. e istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art.2635 bis c.c.;
- un aumento della durata delle sanzioni interdittive applicabili ex art.9 del D.Lgs. 231/2001 nei casi di condanna dell'ente per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 25 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, anche quando subentra la circostanza aggravante del profitto di rilevante entità, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità) e nel caso in cui non ricorrano le circostanze di cui all'art. 25 comma 5-bis1.

la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. n.124/2019, ha portato numerosi cambiamenti in campo penale e tributario, intervenendo in primo luogo con modifiche al D.Lgs. n. 74/2000 consistenti in un complessivo



inasprimento delle pene principali e in una riduzione delle soglie di rilevanza penale delle violazioni fiscali.

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. b), all'art. 25 del Decreto è aggiunto il comma 5-bis, il quale sancisce che: "Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2".

Sempre nel quadro degli interventi riformatori, merita di essere analizzato il comma 2 dell'art. 39 del D.L. 124/2019, che innova la disciplina della responsabilità amministrativa dell'ente, estendendo l'ambito applicativo del D.Lgs. 231/2001 ai seguenti delitti tributari:

- 1) Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs.

74/2000), per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;

- 2) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000), per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- 3) Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000) per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- 4) Occultamento o distruzione documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000) per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- 5) Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Tutte le sanzioni sono aumentate di un terzo se, a seguito del reato tributario, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Inoltre, agli enti si applicano anche le seguenti sanzioni interdittive:

- a) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- b) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;



c) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 è stato recepito in via definitiva la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

Il Decreto oltre ad aver introdotto modifiche concernenti il Codice Penale (artt. 1, 7), ha introdotto importanti novità nell'ambito del D.Lgs n.231/2001, estendendo il novero dei reati presupposto.

In particolare, l'art. 5 del Decreto ha introdotto nuove fattispecie di reato nell'elenco di cui all'art. 24 del D.Lgs. 231/2001, estendendo la responsabilità delle società ai delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e al reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986). È stato altresì introdotto nel novero dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 25 del D.Lgs. 231/2001 i delitti di:

- Peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (323 c.p.).

Inoltre, l'art. 5 del Decreto ha inserito nuovi reati tributari nell'art. 25 quinquiesdecies:

- Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.Lgs. 74/200);
- Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.Lgs. 74/200);
- Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.Lgs. 74/200).

Infine, è stato aggiunto l'art. 25 sexiesdecies, che prevede il reato di Contrabbando (D.P.R. 43/1973).

## **2.2 REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE.**



La conoscenza esaustiva di tutte le fattispecie di Reato è reputata indispensabile presidio all'efficace attuazione del Modello 231.

I reati individuati dal Decreto possono essere così schematizzati:

### **Art. 24 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.).
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).
- Truffa (art. 640, co. 2, n.1, c.p.).
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).
- Violazione e sanzioni in materia di aiuti comunitari al settore agricolo (art.2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo).

### **Art. 25 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

- Peculato (art. 314 c.p.).
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).
- Concussione (art. 317 c.p.).
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.).
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).
- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.).
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).





- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

### **Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.), falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.).
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

### **Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo



sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni (art.416, co.7. c.p.).

- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni.
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

### **Art. 25-bis Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.).
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.).
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.).
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.).
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

### **Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).



- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) (articolo introdotto dall'articolo 15, comma 1, legge n. 99 del 2009).
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) (articolo introdotto dall'articolo 15, comma 1, legge n. 99 del 2009).

### **Art. 25-ter Reati societari**

- False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.).
- Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (Art. 27 del d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39)
- Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.).
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.).
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e manipolazione del mercato (artt. 185 e 187 ter TUF).
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

### **Art. 25-quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine**

#### **democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali**

- Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.).
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.).
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.).
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-



quater c.p.).

- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.).
- Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.).
- Addestramento ad attività di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies 1 c.p.).
- Sottrazione di beni sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies 2 c.p.).
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.).
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.).
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.).
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter).
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 c.p.).
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.).
- Delitti contro la sicurezza della navigazione aerea (L. n. 342/1976).
- I reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale (L. n. 422/1989).
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo.

### **Art. 25-quater Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (inserito dalla Legge del 09/01/2006 n. 7 art. 6).

### **Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.).
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).
- Tratta di persone (art. 601 c.p.).
- Traffico di organi prelevato da persona vivente (art. 601-bis)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

### **Art. 25-sexies Reati di abusi di mercato**

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184).



- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185).
- Abuso di informazioni privilegiate, sanzione amministrativa (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 art. 187-bis).
- Manipolazione del mercato, illecito amministrativo (D.lgs. 24.2.1998, n. 58 art. 187-ter).

**Art. 25-septies Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

**Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**

- Ricettazione (art. 648 c.p.).
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- Autoriciclaggio (art.648-ter.1 c.p.).

**Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, art. 171-bis, art. 171-ter, art. 171-septies, art. 171-octies, art. 174-quinquies Legge 633/1941).

**Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

**Art. 25-undecies Reati ambientali**

**Reati previsti dal codice penale**

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).
- Disastro ambientale (art.452-quater c.p.).
- Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.).
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.).



- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.452-quaterdecies c.p.).

## **Reati previsti dal codice dell'ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137).

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256).

- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257).

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258).

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259).

- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-bis).

- Inquinamento atmosferico (art. 279).

## **Reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio**

### **internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione**

#### **animali pericolosi**

-Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2) Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.

- Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1).

- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per



l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

**Reati previsti dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente**

- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

Reati previsti dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

- Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2).

- Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali.

**Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

- Procurato ingresso illecito (articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

- Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

**Art. 25-terdecies Reati di razzismo e xenofobia**

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

- Crimine di genocidio (art. 6 della Legge 12 luglio 1999, n. 232).

- Crimini contro l'umanità (art. 7 della Legge 12 luglio 1999, n. 232).

- Crimini di guerra (art. 8 della Legge 12 luglio 1999, n. 232).

**Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

- Frode in competizioni sportive (art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401).

- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401).

**Art. 25- quinquedecies Reati tributari**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

- Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs.



10 marzo 2000, n. 74).

- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

### **Art. 25- sexiesdecies Contrabbando**

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (arti. 287 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973).
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973).
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 293 DPR n. 43/1973).
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973).
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973).

### **Legge 146/2006, artt. 3 e 10 Reati transnazionali**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio





1973, n. 43).

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- Procurato ingresso illecito (articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

### **Legge 9/2013, art. 12 Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato**

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.).
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.).
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

### **3. ORGANISMO DI VIGILANZA.**

L'articolo 6 del Decreto impone che, per l'esonero dalla responsabilità amministrativa, l'ente debba aver affidato a un organismo interno, denominato Organismo di Vigilanza (OdV) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231, nonché di curarne l'aggiornamento.



L'azione di tale organismo è caratterizzata, oltre che dall'autonomia, anche dall'indipendenza funzionale, la professionalità e la continuità d'azione.

Il componente dell'OdV monocratico di I.M.A.T. s.r.l. è scelto tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legale/penale, giuslavorista, gestionale, contabile e ispettiva, nonché con competenze nelle attività effettuate dalla Società e dotati di adeguata professionalità.

Il membro dell'OdV è nominato con delibera dell'Amministratore Unico per un mandato di 5 anni, salve eventuali rinnovazioni.

La nomina a componente dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità con la nomina stessa, individuate all'interno del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

Non possono ricoprire la posizione di membro dell'Organismo di Vigilanza e, se incaricati, decadono dalla carica:

a) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ. ovvero chi è stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società;

c) gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

d) coloro che intrattengono o hanno di recente intrattenuto con la Società o con le società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo rapporti di natura patrimoniale o altre relazioni economiche di rilevanza tale da comprometterne l'autonomia di giudizio;

e) coloro che partecipano al capitale della Società o di sue controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo, o a società di esse concorrenti.

Il membro dell'OdV che versi in una condizione di ineleggibilità o decadenza deve darne immediata comunicazione all'Amministratore unico.



La revoca dei poteri propri dell'OdV e la rinnovazione dell'organo potrà avvenire solo per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera dell'Amministratore unico.

A tale proposito, per "giusta causa" potrà intendersi, a titolo esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'OdV;

In caso di dimissioni, rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del componente dell'OdV, l'Amministratore unico provvederà, senza indugio, alla sua sostituzione.

Per tutti gli altri profili di operatività dell'Organismo di Vigilanza, si richiamano le disposizioni del Regolamento dell'OdV.

### **3.1 FUNZIONI E POTERI DELL'ODV.**

L'OdV è collocato in una posizione di indipendenza rispetto all'Amministratore Unico.

In particolare, all'Organismo sono affidati, per l'espletamento delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- disciplina il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività, e che preveda la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali;



- approva il Regolamento e le sue eventuali modifiche, trasmettendo la documentazione all'Amministratore Unico per la relativa presa d'atto nella prima riunione utile;
- verifica l'adeguatezza del MOGC rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001;
- verifica l'efficienza e l'efficacia del Modello 231 in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto da I.M.A.T. s.r.l. e le procedure formalmente previste dal Modello;
- verifica il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello 231;
- svolge una periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuato e a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello 231;
- cura, sviluppa e promuove il costante aggiornamento del Modello 231, formulando, ove necessario, all'Amministratore unico le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello 231, oppure significative modificazioni dell'assetto interno della Società o delle modalità di svolgimento delle attività aziendali, o infine in caso di modifiche normative;
- monitora il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Aree a Rischio;
- rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnala tempestivamente all'Amministratore Unico, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate al Modello 231 che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;;
- promuove e definisce le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello 231;



- fornisce chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello 231;
- predispone un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante;
- accede liberamente presso qualsiasi struttura organizzativa della Società, senza la necessità di alcun consenso preventivo, per richiedere e acquisire informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- propone l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari nei confronti del destinatario che non abbia osservato le disposizioni del Modello 231 di I.M.A.T. s.r.l.;
- verifica e valuta l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV ha libero accesso a qualsiasi documento aziendale, si avvale di adeguate risorse economiche all'uopo assegnate dall'Amministratore unico. L'Organismo è dotato infatti di un budget da utilizzare, nel rispetto delle procedure di spesa vigenti.

All'OdV non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, né poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale.

### **3.2 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.**

Nell'ambito dell'attività di I.M.A.T. s.r.l. deve essere portata a conoscenza dell'Organismo, oltre la documentazione prescritta dal Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione anche proveniente da terzi, e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ed all'osservanza di quanto previsto nel Codice etico.

A tal proposito, devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Codice etico.



Le segnalazioni sono presentate in forma scritta ed hanno ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e di quanto previsto dal Codice di condotta aziendale. L'Organismo agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Inoltre, è obbligatorio trasmettere all'Organismo le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti preparati dai responsabili delle altre funzioni di I.M.A.T. s.r.l. nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli organizzativi, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con la relativa motivazione.

### **3.3 REPORTING DELL'ODV NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI.**

L'OdV dovrà, in ogni caso, riferire tempestivamente all'Amministratore Unico della Società qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza tramite segnalazione da parte dei Destinatari o che abbia accertato durante lo svolgimento delle proprie attività.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, destinati anche a organismi privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'Organismo presenta all'Amministratore unico una relazione scritta, su base periodico almeno semestrale, che contiene le seguenti informazioni:



- a) la sintesi delle attività svolte nel periodo di riferimento;
- b) le eventuali problematiche o criticità che siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;
- c) le azioni correttive da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello 231, ivi incluse quelle necessarie a rimediare alle carenze organizzative o procedurali accertate e tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto, con una descrizione delle eventuali nuove attività "sensibili" individuate;
- d) l'indicazione dei comportamenti accertati e risultati non in linea con il Modello 231;
- e) il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente Modello 231, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione e l'esito delle conseguenti verifiche effettuate;
- f) l'informativa in merito all'eventuale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
- g) una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello 231 con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche;
- h) la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello 231;
- i) il rendiconto delle spese sostenute;

Gli incontri con gli organi societari cui l'OdV riferisce, devono essere documentati, anche mediante la redazione di un verbale.

#### **4. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE.**

La I.M.A.T. s.r.l., al fine di dare efficace attuazione al Modello 231, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi del Documento all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, è un obiettivo primario della Società quello di estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del MOGC non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che instaurino con I.M.A.T. s.r.l. un rapporto contrattuale di varia natura, anche occasionalmente.



L'attività di comunicazione e formazione dovrà essere ispirata ai principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai i destinatari del Modello la piena consapevolezza delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono essere osservate.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite dai responsabili delle singole aree e funzioni che, secondo quanto indicato e pianificato dall'OdV, identificano la migliore modalità di diffusione dei precetti del Modello 231 (ad esempio, predisponendo dei programmi di formazione).

L'attività di comunicazione e formazione, dunque, è supervisionata e integrata dall'OdV, cui sono assegnati i compiti di promozione e definizione delle iniziative per la diffusione del Modello e per la formazione del personale, la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel presente Documento, nonché l'elaborazione degli interventi di comunicazione sui contenuti del D.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali.

L'adeguata diffusione dei principi e delle prescrizioni contenute nel Modello rappresentano fattori di rilievo nell'ambito della corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

A tale proposito, I.M.A.T. s.r.l. ha definito un piano di comunicazione, informazione e formazione finalizzato a diffondere il Modello 231 ed il Codice Etico a tutti i Destinatari, e gestito dall'Organismo di Vigilanza.

In particolare, la Società si impegna a garantire l'effettiva conoscenza del Codice etico, mediante apposite attività di comunicazione, che includono a titolo esplicativo e non esaustivo: la distribuzione del Documento a tutti i dipendenti, la pubblicazione sul sito internet aziendale e l'affissione all'albo aziendale. Inoltre, I.M.A.T. s.r.l. si impegna a garantire l'effettiva conoscenza del MOGC, anche mediante apposite attività di comunicazione e di formazione periodica, che mettano i destinatari nelle condizioni di adottare una condotta conforme allo stesso.

Infine, per rendere efficaci le disposizioni del Modello 231 anche dei confronti di quei soggetti terzi che entrino in contatto con la Società, sono sviluppate apposite clausole contrattuali sia per le parti coinvolte negli atti giuridici che per gli interlocutori con i quali I.M.A.T. s.r.l. intrattiene rapporti di affari.





Per quanto concerne la formazione, e per garantire che i Destinatari adempiano le proprie mansioni in conformità a quanto previsto nel Documento, è prevista un'attività formativa specifica.

L'Organismo di Vigilanza, di concerto con l'Amministratore Unico, predispone dei corsi di formazione, la cui frequenza è obbligatoria e formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza, ovvero meccanismi simili.

La Società dovrà comunicare all'OdV i nominativi dei partecipanti ai suddetti corsi. Ai nuovi assunti dovrà essere consegnato un set informativo, contenente (oltre al materiale previsto per l'inserimento aziendale), il testo del D.Lgs. 231/2001, il presente documento "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001" comprensivo di Codice Etico e protocolli di decisione, e dovrà essere erogata la formazione al fine di assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Oltre ad una formazione di base in materia di disciplina 231 per tutti i dipendenti, sarà erogata una formazione più specifica ad alcune tipologie di dipendenti che sarà caratterizzata da un maggior grado di approfondimento correlato al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nelle attività a rischio di commissione di taluno dei reati presupposto.

## **5. SISTEMA DISCIPLINARE.**

I.M.A.T. s.r.l. riconosce l'essenzialità della definizione di un adeguato sistema disciplinare, che possa garantire l'efficace attuazione delle disposizioni contenute nel MOG ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi e di illeciti disciplinari.

L'applicazione delle sanzioni prescinde dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato. Il datore di lavoro, infatti, ha la facoltà di applicare, all'esito delle opportune valutazioni, le sanzioni disciplinari ritenute congrue al caso concreto, non dovendo le stesse coincidere con le valutazioni del giudice in sede penale.

Il Sistema Disciplinare adottato da I.M.A.T. s.r.l. è finalizzato a sanzionare la mancata osservanza dei principi, delle misure e regole comportamentali indicate nel Modello 231 nonché nelle procedure ad esso relative.



Il procedimento disciplinare è avviato su impulso dell'Organismo di Vigilanza, al quale deve essere fornita informazione preventiva in merito all'eventuale proposta di archiviazione di un procedimento disciplinare o di irrogazione di una sanzione disciplinare per violazione del Modello 231, affinché possa esprimere il proprio parere; il parere dell'OdV dovrà pervenire entro i termini previsti per la conclusione del procedimento disciplinare.

Resta salva la facoltà per la Società di rivalersi per ogni danno o responsabilità che alla stessa possano derivare da comportamenti di dipendenti, componenti degli Organi Sociali e Soggetti Terzi in violazione del Modello 231.

### **5.1 PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLE SANZIONI.**

L'applicazione delle sanzioni disciplinari è ispirata al principio di gradualità e di proporzionalità rispetto alla gravità oggettiva delle violazioni commesse, coerentemente con quanto previsto dal Codice Disciplinare di I.M.A.T. s.r.l.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in base all'intenzionalità e alle circostanze del comportamento complessivo, alle mansioni esplicate dal lavoratore, al concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra loro, alla negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione.

### **5.2 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE.**

Per il personale dipendente, fermi restando i criteri generali di valutazione della gravità della infrazione, le sanzioni applicabili (in ordine crescente di gravità) sono le seguenti:

- 1) richiamo verbale;
- 2) ammonizione scritta;
- 3) multa non superiore a tre ore della retribuzione base;
- 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
- 5) licenziamento disciplinare con preavviso;
- 6) licenziamento disciplinare senza preavviso.

Qualora le infrazioni da parte dei dipendenti del MOG siano astrattamente riconducibili a una fattispecie penalmente rilevante, la Società, ove non sia in grado, in pendenza delle eventuali indagini delle autorità competenti, di



operare una chiara ed esaustiva ricostruzione dei fatti, potrà, nell'attesa nell'esito degli accertamenti giudiziari, formulare nei confronti dei soggetti individuati come responsabili una comunicazione con la quale si riserva ogni diritto ed azione.

Qualora all'esito dei suddetti accertamenti o del giudizio penale fossero riscontrate evidenze di infrazioni a carico dei soggetti individuati come responsabili, la Società, acquisito ogni elemento necessario per una specifica ricostruzione dei fatti, darà corso al procedimento disciplinare secondo quanto previsto dal presente Sistema Disciplinare..

### **5.3 MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI CON I.M.A.T. s.r.l.**

L'inosservanza delle procedure indicate nel Modello 231 della Società, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice etico da parte dei soggetti aventi rapporti contrattuali con I.M.A.T., potrà determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

### **5.4 PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.**

Il procedimento di applicazione delle sanzioni è avviato dagli organi aziendali di volta in volta competenti in relazione ad una presunta assunzione di comportamenti illeciti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 o di una violazione del Modello, sulla base di una segnalazione da parte dell'OdV ovvero di propria iniziativa.

Espletata l'attività di istruttoria, l'OdV, sulla base degli elementi in proprio possesso, motiva per iscritto l'iter seguito e la sua conclusione.

L'applicazione delle sanzioni per violazione – anche tramite condotta omissiva e in eventuale concorso con altri soggetti - delle prescrizioni contenute nel MOG è adottata dagli organi o funzioni aziendali competenti in virtù dei poteri e delle attribuzioni loro conferiti dalla normativa applicabile, dallo Statuto e dai regolamenti interni della Società.



L'OdV viene costantemente informato dell'andamento e dell'esito del procedimento Disciplinare.

## 6. WHISTEBLOWING.

La seguente procedura è finalizzata a dare attuazione al D.Lgs 24/2023 (pubblicato in G.U. il 15 marzo 2023), recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. disciplina *Whistleblowing*)".

I.M.A.T. s.r.l. ha adottato un sistema di regole in grado di assicurare la tutela della riservatezza del segnalante, garantendone al contempo la protezione da discriminazioni o ritorsioni.

Destinatari della Procedura sono:

- a) Vertici aziendali e componenti degli organi sociali e dell'Organismo di Vigilanza;
- b) Dipendenti, ex dipendenti e candidati a posizioni lavorative, corsisti, partner, fornitori, consulenti, collaboratori e chiunque abbia un rapporto, anche occasionale con IMAT;

Resta inteso che il presupposto per accedere alla procedura è il possesso di informazioni rilevanti su di una violazione. Per violazione si intendono comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati



nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformita' dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonche' le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle societa' o i meccanismi il cui fine e' ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalita' della normativa applicabile in materia di imposta sulle societa';

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalita' delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

Le regole per la gestione delle segnalazioni costituiscono uno strumento di prevenzione e di contrasto agli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili come indicato dall'art. 2 del D.Lgs 24/2023, e trovano la propria forma di realizzazione attraverso il comportamento positivo dei Segnalanti che, venuti a conoscenza del comportamento illecito di altro soggetto, decidono di denunciare i fatti presso gli organi preposti.

Le segnalazioni seguiranno una procedura avente lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione, compresa l'archiviazione e la successiva cancellazione sia delle segnalazioni sia della documentazione ad esse correlate, con modalita' indicate nel presente documento.



La gestione dei canali di segnalazione interna è affidata direttamente all'Organismo di Vigilanza, che provvederà in conformità all'art. 5 del D.lgs 24/2003, ai seguenti incombenzi:

- a) Rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa;
- b) Mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere, se necessario, ulteriori integrazioni;
- c) Dare seguito alla segnalazione ricevuta;
- d) Fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'avviso di cui al punto a);
- e) Mettere a disposizione informazioni chiare sulle modalità di segnalazione, in particolare curando che siano ben conoscibili le procedure ed i presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché procedure e presupposti per effettuare quelle esterne. A tal proposito la Società ha predisposto l'esposizione sui luoghi di lavoro, nonché sul proprio sito internet aziendale in sezione dedicata, della presente procedura.

Le segnalazioni provenienti da Segnalanti interni (dipendenti) e da Segnalanti esterni (collaboratori, a qualsiasi titolo, anche occasionali che intrattengono rapporti commerciali o finanziari di qualsiasi natura con la Società ovvero agiscano per conto della stessa sulla base di specifici mandati, corsisti), possono essere effettuate nelle seguenti modalità:

- **in forma orale** al numero telefonico dell'Organismo di Vigilanza indicato sul sito internet della predetta società (0823.810351 – Avv. Gaetano Crisileo), e su richiesta della persona segnalante, mediante incontro diretto con l'ODV che sarà fissato entro un termine ragionevole. Il canale orale è gestito operativamente dall'Organismo di Vigilanza con le garanzie di riservatezza previste dalla presente Procedura e dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
- **in forma scritta** mediante la procedura prevista sul sito web aziendale (modalità informatica), o in alternativa mediante il ricorso alla posta ordinaria (cartacea) da inoltrarsi specificamente alla sede legale della società con indicazione quale destinatario dell'OdV.
- **segnalazione esterna all'autorità nazionale anticorruzione** nei casi previsti dall'art. 6 del D.lgs 24/2003, ove il canale interno non sia



attivo, o il segnalante ritenga il canale interno non conforme alla normativa di riferimento. Il segnalante potrà altresì rivolgersi direttamente al canale esterno se ha fondato motivo di ritenere che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsioni, e nel caso in cui ritenga che la violazione da rappresentare possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Tutte le segnalazioni sono registrate dall'Organismo di Vigilanza che costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle Segnalazioni e della loro gestione.

Chiunque riceve una segnalazione, in qualsiasi forma, deve trasmetterla tempestivamente, e comunque entro e non oltre i 7 giorni dal suo ricevimento, in maniera riservata all'Organismo di Vigilanza che curerà la successiva istruttoria.

La mancata trasmissione di una segnalazione ricevuta, nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza su quanto appreso dal segnalante, costituiscono una violazione della Procedura e potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti.

Il segnalante non deve utilizzare il sistema di "whistleblowing" per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni o ritorsioni nei confronti della persona segnalata.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione quando risultino chiare evidenze della gravità e fondatezza delle circostanze segnalate.

La fase istruttoria della Segnalazione ha come obiettivo: di procedere ad approfondimenti e analisi specifiche per verificare la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate; ricostruire i processi gestionali e decisionali; fornire eventuali indicazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni di rimedio volte a correggere possibili carenze di controllo, anomalie o irregolarità rilevate sulle aree e sui processi aziendali.



Ogni trattamento dei dati personali, anche nel contesto dell'area dedicata sul sito aziendale, è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 ed in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR), al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e al decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51.

La tutela dei dati personali è assicurata oltre che al Segnalante (per le segnalazioni non anonime), al Facilitatore nonché alla Persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

Ai possibili interessati viene resa un'informativa sul trattamento dei dati personali attraverso la pubblicazione sul portale dedicato.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle attività conseguenti, l'Organismo di Vigilanza cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le Segnalazioni ed assicura la conservazione di tutta la correlata documentazione di supporto per il tempo strettamente necessario alla loro definizione, e comunque per non più di 5 anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli art. 29 e 32, par. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).





In particolare l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;
- nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a Segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta.

A tal fine, in tali casi è data preventiva comunicazione scritta, al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

La riservatezza è garantita anche a chi segnala prima dell'inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo.

Nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione interna o esterna/Divulgazione pubblica/denuncia, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo I del d.lgs. n. 24/2023 e sono estese anche a:

- le categorie di Segnalanti che non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo e/o soggettivo previsto dal d.lgs. n. 24/2023;
- i Facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;



Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione può comunicarlo ad ANAC.

Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

Ferma restando l'esclusiva competenza di ANAC in merito all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023, si rinvia alla specifica disciplina contenuta nel Modello Organizzativo 231 per eventuali conseguenze sul piano disciplinare.

La presente procedura di segnalazione sarà affissa presso la sede legale della IMAT s.r.l., nonché sul sito [www.imat2006.it](http://www.imat2006.it).